

Con Delibera di Giunta del 03/11/2022, è stato approvato in via sperimentale il progetto denominato “Cattolica Open Winter 2022-2023” volto a promuovere, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, la fruizione da parte delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in particolare di quelle che al loro interno hanno un numero limitato di spazi a sedere, degli spazi esterni siti su area pubblica per il posizionamento di attrezzature connesse alla somministrazione stessa.

Aderendo al progetto sperimentale “Cattolica Open Winter 2022-2023”, i titolari di pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e in particolare quelli che al loro interno hanno un numero limitato di spazi a sedere, possono richiedere il rilascio di autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporaneo per la posa, nel periodo novembre 2022 – 18 aprile 2023, di attrezzature funzionali all'attività di somministrazione, ossia installazioni costituite dai seguenti elementi facilmente amovibili: tavolini, sedute, fioriere, pedane, paraventi ossia delimitazioni laterali mediante elementi mobili di H. max 220 cm, copertura con ombrelloni o tende a sbraccio da utilizzare esclusivamente per il riparo dagli agenti atmosferici, senza parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo. Tutti gli elementi e le eventuali strutture devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico;

Con tale Delibera è stato stabilito che:

a) le attività di somministrazione potranno richiedere al massimo l'area su suolo pubblico già ottenuta nel corso del 2022, usufruendo così della temporanea possibilità di occupare la porzione di suolo pubblico già precedentemente concessa sulla base delle indicazioni stabilite dalla Delibera di Giunta n.46 del 29/03/2022 (la quale prevedeva eccezionalmente la possibilità di richiedere e ottenere di norma fino ad un 50% dell'aumento di superficie ottenuto nel periodo covid rispetto alla superficie autorizzata nel 2019);

b) la quantità, la durata e le modalità di occupazione sono prettamente sperimentali;

c) l'area oggetto di richiesta di occupazione potrà non essere limitata al fronte dell'attività, ma occorrerà comunque non intralciare le attività limitrofe, i passi carrai, i cancelli e gli accessi di case e attività. Nel caso in cui l'area che si intenda occupare sia antistante ad altre attività economiche o a proprietà private occorrerà produrre assenso del gestore delle stesse / del privato;

d) le attrezzature da installare dovranno rispettare le indicazioni estetiche del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei dehors e degli arredi e dovranno essere armonizzate con il contesto urbano al fine di garantire soluzioni esteticamente gradevoli;

e) fino al 31/12/2022 l'occupazione potrà avvalersi del combinato disposto del D.L. 23 settembre 2022 n.144, art.40 e dell'art.9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;

f) per le occupazioni di suolo pubblico di durata superiore al 31 dicembre 2022, l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere di durata complessiva superiore al termine della sperimentazione fissata al 18 aprile 2023 comprensiva dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto. L'occupazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di comunicazione di opere temporanee ex art. 7, comma 1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013;

g) nel caso di installazione anche di pedane, paraventi / delimitazioni laterali, al fine di garantire:

- la rimozione delle attrezzature/strutture;
- il rimborso degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico;

l'autorizzazione all'occupazione suolo pubblico potrà essere concessa solo ed esclusivamente dietro presentazione di deposito cauzionale

di € 500,00 per superfici fino a 20 mq.

di € 700,00 per superfici fino a 30 mq.

di € 900,00 per superfici fino a 40 mq.

di € 1.000,00 per superfici maggiori di 40 mq.

Quest'ultimo potrà essere svincolato solo successivamente alla scadenza del periodo autorizzato a seguito dell'emanazione di apposito provvedimento di svincolo;

h) l'istanza di occupazione del suolo pubblico deve essere presentata tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it allegando:

- planimetria, prospetti e sezioni con l'individuazione della superficie richiesta nonché descrizione dettagliata di tutti gli arredi, impianti e le attrezzature che si intendono posizionare sull'area;

- documentazione grafica, fotografica, fotomontaggi, simulazioni (rendering) od altro supporto informativo atto ad illustrare inequivocabilmente tipi, materiali e colori degli arredi impianti ed oggetti;

- prova del pagamento del deposito cauzionale.

Dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione e prima dell'effettiva occupazione, andrà presentata, sempre tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, comunicazione di installazione di opere temporanee ex art.7, comma 1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013;

i) l'occupazione dovrà avvenire nel rispetto :

- delle norme contenute nel Codice della Strada

- delle norme in materia di tutela dei diritti dei portatori di handicap;

- dell'accesso agli ingressi delle abitazioni, agli ingressi degli esercizi commerciali e delle vetrine di altre attività e in modo da lasciare sempre lo spazio per il transito dei pedoni;

l) l'istanza di occupazione del suolo pubblico presentata ai sensi del presente atto è esente dal pagamento dei diritti SUAP;

m) il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile che copra anche l'area di occupazione esterna;

n) tutte le attrezzature/strutture installate dovranno essere completamente rimosse entro il 18/04/2023; qualora questa operazione non venisse eseguita nei termini previsti l'amministrazione utilizzerà il deposito cauzionale per l'attuazione della suddetta prerogativa;

o) l'Amministrazione si riserva di non accogliere l'istanza:

- nel caso in cui l'installazione vada ad occupare aree pubbliche in cui potrebbero essere previste pubbliche manifestazioni;

- nel caso in cui si ravvisino problemi di viabilità, traffico anche pedonale;

- nel caso in cui sia necessario mantenere liberi stalli adibiti a parcheggio;

- per motivi di pubblico interesse;

p) le aree occupate sono soggette al pagamento del canone unico;

q) la sperimentazione non si applica, fatta salva la normativa specifica di settore, alle aree demaniali marittime e portuali e alle aree demaniali comunali;